

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Accordo Italia - Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale
- 4 Accordo Italia – Cile sulla mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali
- 4 Accordo Italia - Cile su doppie imposizioni ed evasione fiscale
- 4 Accordo Italia – Panama su doppie imposizioni ed evasione fiscale
- 4 Accordo Italia – Armenia su cooperazione e mutua assistenza in materia doganale
- 5 Accordo Italia - Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale
- 5 Accordo Italia - Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale
- 6 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
- 8 Tonnage tax: rinnovo automatico dell'opzione allo scadere dei 10 anni
- 8 Navi traghetto ro-ro e ro-ro pax: modifiche alla disciplina fiscale e previdenziale
- 8 SCIA – Individuazione delle attività per cui è necessaria
- 9 Pagamento dell'accisa per le immissioni in consumo dei primi 15 giorni di dicembre 2016
- 9 Start-up innovative: modello per le modifiche sociali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
- 9 IFRS 9 – strumenti finanziari

Prassi

- 10 Start up innovative – micro imprese: per i requisiti di R&S deve essere compilata la nota integrativa
- 10 Detrazione spese per box auto di pertinenza: ok agli acquisti senza bonifico bancario
- 10 Lettere in arrivo per i compensi certificati dai sostituti d'imposta
- 10 Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE
- 11 Cambio valute mese di ottobre 2016
- 11 Credito per le imposte pagate all'estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
- 11 Chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola
- 11 Servizi di servicing forniti dalla banca nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti: regime IVA
- 12 Codici ufficio delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell'Agenzia delle dogane per il modello F23
- 12 Compatibilità credito di imposta di cui all'art. 4, comma 1 del D.L n. 457 del 1997, con il regime di c.d. "tonnage tax"
- 12 Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde: aliquota IVA

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 13 Nuove misure di sicurezza per i servizi telematici
- 13 Intesa tra Agenzia delle Entrate e Cassa Previdenza Ragionieri

Ordinary Assist

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 13 Codici tributo istituiti
- 14 Codici tributo ridenominati
- 14 Specifiche tecniche modificate

L'Agenzia delle entrate informa

- 15 Software
- 15 Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

16 17 18	Accademia di ragioneria	✓ Ravvedimento operoso
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ✓ Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – modulistica ✓ Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento ✓ Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Normativa sugli eventi sismici del 2016 (D.L. n. 189/2016) ✓ Nota di variazione in diminuzione per i casi in cui viene meno il fatto imponibile ✓ Detrazione IVA e inadempimenti degli obblighi documentali ✓ Responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei sindaci ✓ Acconto Iva ultimo mese o trimestre del 2016
	Ordine commercialisti di Milano	✓ Nuova voluntary disclosure

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Accordo Italia - Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale Ratificato l'Accordo tra l'Italia e il Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale. I 2 Paesi si sono impegnati a prestarsi reciproca assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne sulle imposte oggetto dell'accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari.	<i>Legge 3/11/16, n. 210 (G.U. n.273 del 22/11/16)</i>
Accordo Italia – Cile sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali Ratificati i seguenti trattati tra l'Italia e il Cile: 1) Trattato di estradizione, fatto a Roma il 27/2/02, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4/10/12; 2) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, fatto a Bruxelles il 6/12/05.	<i>Legge 3/11/16, n. 211 (G.U. n.273 del 22/11/16)</i>
Accordo Italia - Cile su doppie imposizioni ed evasione fiscale Ratificata la Convenzione tra l'Italia e il Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e, in particolare, per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle società; 3) l'imposta regionale sulle attività produttive; La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali.	<i>Legge 3/11/16, n. 212 (G.U. n.274 del 23/11/16)</i>
Accordo Italia – Panama su doppie imposizioni ed evasione fiscale Ratificata la Convenzione tra Italia e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione si applica alle imposte sul reddito. In particolare, si tratta delle seguenti imposte italiane: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle società; 3) l'imposta regionale sulle attività produttive. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti.	<i>Legge 3/11/16, n. 208 (G.U. n.272 del 21/11/16)</i>
Accordo Italia – Armenia su cooperazione e mutua assistenza in materia doganale Ratificato l'Accordo tra Italia e Armenia con il quale i 2 Paesi si impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza amministrativa: • al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; • al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale; • nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all'applicazione della legislazione doganale.	<i>Legge 3/11/16, n. 215 (G.U. n.275 del 24/11/16)</i>

Ordinary Assist

In particolare, i 2 Paesi si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono essere utili ad assicurare l'esatta: • riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e imposizioni imposte dalle Amministrazioni doganali; • determinazione del valore in dogana e certificazione della documentazione presentata all'importazione ed esportazione della merce nonché l'autenticità dei dati in essa contenuti; • classificazione delle merci relativa all'attività economica estera ai sensi della Tariffa Doganale Nazionale o del Sistema Armonizzato istituito dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Designazione e Codifica delle Merci, nonché l'effettuazione delle analisi nei laboratori chimici per stabilire la classificazione delle merci; • determinazione dell'origine delle merci e il controllo sul certificato di origine presentato all'esportazione, e il controllo sui regimi doganali applicati alle merci nel paese di esportazione; • applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione.	
Accordo Italia - Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale Ratificato l'Accordo tra Italia e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. I 2 Paesi si sono impegnati a prestarsi assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relativamente alle imposte oggetto dell'Accordo, comprese le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la verifica, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le imposte a cui si riferisce l'Accordo sono, per l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle società; 3) l'imposta regionale sulle attività produttive; 4) l'imposta sul valore aggiunto; 5) l'imposta sulle successioni; 6) l'imposta sulle donazioni; 7) le imposte sostitutive. L'Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte sopra elencate.	<i>Legge 3/11/16, n. 216 (G.U. n.276 del 25/11/16)</i>
Accordo Italia - Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale Ratificato l'Accordo tra Italia e Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. I 2 Paesi si sono impegnati a prestarsi assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell'amministrazione e dell'applicazione delle legislazioni nazionali relativamente alle imposte oggetto dell'Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le imposte oggetto dell'Accordo, per l'Italia, sono: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle società;	<i>Legge 3/11/16, n. 217 (G.U. n.276 del 25/11/16)</i>

Ordinary Assist

3) l'imposta regionale sulle attività produttive; 4) l'imposta sul valore aggiunto; 5) l'imposta sulle successioni; 6) l'imposta sulle donazioni; 7) l'imposta sostitutiva; L'Accordo si applicherà, altresì: • a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. • a ogni imposta sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.	
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo Sono stati disciplinati una serie di crediti d'imposta per le imprese del settore del cinema nell'ambito della nuova legge recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".	<i>Art. 15 – 22, Legge 14/11/16, n. 220 (G.U. n.277 del 26/11/16)</i>
I crediti d'imposta: • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 (interessi passivi) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir; • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione; • non sono soggetti al limite di utilizzo di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007; • sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi. Con uno o più decreti del MIBACT, saranno stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative delle disposizioni, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Credito d'imposta per le imprese di produzione - Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto MIBACT dovrà prevedere comunque che: • per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30%; • per le opere audiovisive, l'aliquota del 30% può essere prevista in via prioritaria per: ✓ opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; ✓ opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; ✓ opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30%. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili. Credito d'imposta per le imprese di distribuzione - Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, elevata al 40% in alcuni casi, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto MIBACT dovrà prevedere che:	

Ordinary Assist

- l'aliquota del 30% è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;
- in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40%.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto MIBACT dovrà tenere conto, nella determinazione dell'aliquota, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea.

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione - Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto MIBACT dovrà tenere conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore all'1/1/80.

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica - Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

Il decreto MIBACT dovrà prevedere meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi - Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo - Ai soggetti di cui all'art. 73 del Tuir, e ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c., è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di particolari opere.

Agevolazioni fiscali e finanziarie - Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla stessa legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in

Ordinary Assist

garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalla stessa legge alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir.

Tonnage tax: rinnovo automatico dell'opzione allo scadere dei 10 anni L'opzione per la tonnage tax da parte delle imprese marittime, al termine dei 10 anni previsti, si intende tacitamente rinnovata al termine di ciascun decennio a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.	<i>Art. 6 - 7, D.lgs. 29/10/16, n. 221 (G.U. n.277 del 26/11/16)</i>
Navi traghetto ro-ro e ro-ro pax: modifiche alla disciplina fiscale e previdenziale L'opzione per la determinazione del reddito in base al tonnello (tonnage tax, di cui all'art. 155 del Tuir) non è efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, sempre a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario, si applicano i seguenti benefici: a) benefici fiscali, previsti dall'art. 4, comma 1 e 2-ter, del D.L. n. 457/1997: ✓ credito d'imposta in misura corrispondente all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile; ✓ il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef e all'Ires (Resta ferma l'incompatibilità tra l'opzione per la tonnage tax e quest'ultima agevolazione – vedi Ris. AE n. 104/2016 infra). b) benefici previdenziali, previsti dall'art. 6, co. 1 bis del D.L. n. 457/1997 - esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (per l'impresa armatrice e per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale).	<i>Art. 4,6 e 7, D.lgs. 29/10/16, n. 221 (G.U. n.277 del 26/11/16)</i>
SCIA – Individuazione delle attività per cui è necessaria Individuate le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.	<i>D.lgs. 25/11/16, n. 222 (G.U. n.277 del 26/11/16)</i>

Ordinary Assist

Pagamento dell'accisa per le immissioni in consumo dei primi 15 giorni di dicembre 2016 Definite le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1/12 al 15/12/16. In particolare, è stato stabilito che i suddetti pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, dovevano essere effettuati, entro: • il 19/12, se eseguiti con l'utilizzo del modello F/24 di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; • il 27/12, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite C/C postale.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 8/11/16 (G.U. n.280 del 30/11/16)</i>
Start-up innovative: approvazione del modello per le modifiche sociali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese Emanato il modello uniforme per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up costituite in forma di Società a responsabilità limitata. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480 c.c., concernente le modifiche all'atto costitutivo delle S.r.l., gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle S.r.l., aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012 devono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard (allegato al decreto). Le disposizioni riguardano le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di start up innovativa di cui all'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. L'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto sopra detto non è iscrivibile nel registro delle imprese. Il documento informatico deve essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 30 giorni dall'assemblea, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal MISE.	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 28/10/16 (G.U. n.277 del 26/11/16)</i>
IFRS 9 – strumenti finanziari Pubblicato il Regolamento (UE) che adotta l'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il documento è volto a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari e, in particolare, adotta un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie. Le società applicano lo standard, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/18 o successivamente.	<u>Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22/11/16 (G.U. L 323 del 29/11/16). Pubblicato sul sito OIC il 30/11/16</u>

Ordinary Assist

PRASSI	
Start up innovative – micro imprese: per i requisiti di R&S deve essere compilata la nota integrativa La normativa sulle startup innovative e in particolare sulle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), prevede che per il mantenimento dei requisiti “Le spese (in ricerca e sviluppo) risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.”. Tuttavia, nonostante che con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015 sia stato stabilito che per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale - e dunque, non è più richiesta per le imprese di tali dimensioni la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario - il MISE ritiene che la nota integrativa vada redatta ugualmente in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo per consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito. Pertanto, le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione.	<i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 361851 del 17/11/16</i>
Detrazione spese per box auto di pertinenza: ok agli acquisti senza bonifico bancario È possibile accedere alla detrazione delle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale. In questa ipotesi i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 43 del 18/11/16</i>
Lettere in arrivo per i compensi certificati dai sostituti d'imposta In arrivo gli inviti a regolarizzare la propria posizione destinati ai soggetti titolari di partita Iva che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo comunicati dagli stessi sostituti d'imposta nei modelli 770. Gli inviti hanno ad oggetto l'ammontare dei guadagni percepiti per attività di lavoro autonomo relativi al periodo d'imposta 2012. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggeranno anche tramite posta ordinaria. Gli interessati possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Individuate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 209279 del 28/11/16</i>
Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE Anche per le procure formate all'estero è comunque necessario che l'atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale. Sarà, inoltre, necessaria la legalizzazione dell'atto di conferimento, con esclusione dei casi in cui l'avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253). In tali casi, infatti, la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” (o “Apostille”) da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi “autenticata” anche agli effetti di cui all'articolo 63 del D.P.R. 600/1973. Per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 110 del 28/11/16</i>

Ordinary Assist

Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall'Italia con la legge 24 aprile 1990, n.106), non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso Apostille.	
Cambio valute mese di ottobre 2016 Accertate, per il mese di ottobre 2016, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 18260 del 28/11/16
Credito per le imposte pagate all'estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato È possibile recuperare le imposte versate all'estero ricorrendo al credito d'imposta "indiretto" anche nel caso in cui tali dividendi siano percepiti da una società controllante intermedia estera. Quindi, tale credito spetta anche se il socio italiano non abbia percepito direttamente i dividendi della società controllata localizzata in un Paese a regime fiscale privilegiato, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente all'estero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled Foreign Corporations (CFC).	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108 del 24/11/16
Chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi. Indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 198678 del 17/11/16
Servizi di servicing forniti dalla banca nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti: regime IVA L'articolo 7-bis, comma 7, della legge n. 130 del 1999 prevede che "Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 concesso e garantito dalla medesima banca cedente". Pertanto, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 130 del 1999 e che prevedono come soggetto che presta i servizi di servicing il soggetto concedente il credito (originator), si ritiene che i servizi di servicing possano fruire del regime di esenzione in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell'art.10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. Di contro, qualora il servicer renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie del servicing, va da sé che dovrà essere individuato caso per caso il regime IVA applicabile.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106 del 17/11/16

Ordinary Assist

Codici ufficio delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell'Agenzia delle dogane per il modello F23 Facendo seguito alla nota n. 118426 del 19/10/16 - con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (area Dogane) ha chiesto l'attribuzione di codici ufficio, identificativi degli uffici doganali delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali, da indicare nel campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di pagamento F23 – sono stati istituiti i codici Ufficio.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 105 del 17/11/16</i>
Compatibilità credito di imposta di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. n. 457 del 1997, con il regime di c.d. "tonnage tax" È incompatibile il regime di tonnage tax con la agevolazione relativa all'esenzione dell'80% del reddito (Ires o Irpef) prevista dall'articolo 4 del D.L. n. 457/1997; non sussiste invece alcuna incompatibilità del regime suddetto di tonnage tax con il credito di imposta sulle ritenute operate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 104 del 17/11/16</i>
Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde: aliquota IVA Forniti chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA da applicare nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di: 1) soggetti titolari di partita IVA, che acquistano le capsule/cialde e sono "consumatori finali" (cioè sono i soggetti che trasformano la capsula/cialda in bevanda); 2) soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda. Ossia, l'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103 del 17/11/16</i>
Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande", atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda. Al caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica, invece, l'aliquota agevolata fermo restando l'indetraibilità sull'acquisto delle cialde in capo allo stesso. Esiste una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all'aliquota ridotta del 10%, solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società- fornitrice: è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Nuove misure di sicurezza per i servizi telematici Rafforzate le regole di sicurezza per innalzare il livello di protezione dei server esposti su internet e garantire connessioni sempre più affidabili, in previsione dell'accesso ai servizi telematici anche tramite Spid, il nuovo Sistema pubblico di Identità digitale. Queste misure sono in linea con le istruzioni tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Agli utenti registrati ad Entratel e Fisconline che utilizzano una tecnologia particolarmente datata e obsoleta, sarà quindi richiesto di utilizzare versioni più aggiornate del browser di navigazione, in grado di assicurare livelli di sicurezza più elevati.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/11/16
Intesa tra Agenzia delle Entrate e Cassa Previdenza Ragionieri Firmata una convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/11/16
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
Codici tributo istituiti		
Sanzioni e interessi per omesso, parziale o tardivo riversamento del canone TV: codici tributo	• "3411" denominato "Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV, da parte delle imprese elettriche – articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – RAVVEDIMENTO – SANZIONE"; • "3412" denominato "Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV, da parte delle imprese elettriche – articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – RAVVEDIMENTO – INTERESSI"; • "3413" denominato "Omessa, tardiva o incompleta trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV, da parte delle imprese elettriche - articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - RAVVEDIMENTO – SANZIONE".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 107 del 24/11/16
Codici tributo ridenominati		

Ordinary Assist

Codici tributo "1053", "1057", "1305", "1307", "143E", "1604", "1606", "1816", "1904", "1905", "1907", "1908" - articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: ridenominazione	Ridenominazione di vari codici tributo	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 109 del 28/11/16</i>
Specifiche tecniche modificate – distributori automatici		
Specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5/8/15, n. 127	Modificazioni degli allegati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 210183 del 29/11/16</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili: • software di compilazione e invio Segnalazioni Studi di settore Unico 2016; Disponibili i seguenti aggiornamenti: • Pubblicità immobiliare - aggiornamento Software UniMod procedura Black Box - Adempimento Unico telematico.	Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/11 al 30/11
Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • elenco banche convenzionate F24 on line; • comuni catasto urbano Catasto fabbricati – Software Docfa; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • elenco banche convenzionate F24; • archivi del software di controllo procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi con il modello F24; • codici degli uffici doganali delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il modello F23.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Ravvedimento operoso: Accademia di ragioneria Illustrata la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, istituito modificato di recente prima con la legge n. 190/2014 e successivamente con il D.lgs. n. 158/2015, per la regolarizzazione agevolata delle violazioni.	<u>Accademia, nota operativa n.13/2016</u>
Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: Consiglio nazionale commercialisti Illustrata la disciplina degli accordi e delle convenzioni conclusi tra il debitore e le banche o intermediari finanziari di cui all'art. 182-septies della legge fallimentare, disposizione che prevede che gli effetti di accordi volti al superamento della crisi d'impresa, se approvati da una maggioranza qualificata di banche e intermediari finanziari, si estendono e sono obbligatori anche per le banche e gli intermediari non aderenti.	<u>CNDCEC, documento del 28/11/16</u>
Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – modulistica: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicata la modulistica per la gestione delle procedure di sovraindebitamento da parte degli organismi di composizione della crisi. In particolare, la raccolta reca una esemplificazione dei modelli relativi alla: • richiesta di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento, sia per l'ipotesi in cui l'istanza sia presentata dal consumatore, sia dal sovraindebitato imprenditore sotto-soglia, imprenditore agricolo o altro ente; • designazione del professionista abilitato a esercitare le funzioni di gestore in relazione allo specifico procedimento di sovraindebitamento; • dichiarazione di indipendenza che il Gestore è tenuto sottoscrivere in relazione a ciascun affare per il quale è designato; • informativa con cui l'Organismo è tenuto a comunicare al debitore i dati di cui all'art. 10, comma 3, del D.M. n. 202/2014; • 2 modelli di preventivo per la determinazione del compenso spettante all'organismo; • 1 modello per effettuare una valutazione preliminare sull'esposizione debitoria della parte, i motivi del sovraindebitamento e l'ammissibilità dell'istanza presentata dal debitore.	<u>CNDCEC, documento del 30/11/16</u>
Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento: Consiglio nazionale commercialisti Analizzati alcuni aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012 e del D.M. n. 202/2014) che le prassi in uso nei Tribunali hanno messo in evidenza nei primi anni di applicazione della disciplina. In particolare, sono stati esaminati i seguenti aspetti: • Modalità di nomina dell'OCC o del professionista facente funzioni di OCC; • Modalità di presentazione della proposta; • Deposito della proposta con l'ausilio degli OCC; • Inammissibilità della proposta.	<u>CNDCEC, documento del 29/11/16</u>
Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicati i principi di vigilanza e controllo per la revisione degli Enti Locali. Si tratta dei seguenti principi:	<u>CNDCEC, documenti del 29/11/16</u>

Ordinary Assist

1) L'Organo di revisione, nomina e accettazione; 2) L'Organo di revisione funzione di vigilanza e di controllo contabile; 3) L'Organo di revisione pareri obbligatori; 4) L'Organo di revisione: introduzione ai controlli sulle fasi e sugli atti di programmazione, gestione e rendicontazione; 5) L'Organo di revisione: controlli sulla programmazione e sulle variazioni; 6) L'Organo di revisione: controlli sulla gestione finanziaria e adempimenti contabili; 7) L'Organo di revisione: controlli sulla spesa del personale; 8) L'Organo di revisione: controlli sul patto di stabilità interno 9) L'Organo di revisione: controlli sugli agenti contabili; 10) L'Organo di revisione: controlli sul conto economico; 11) L'Organo di revisione: controlli sulla gestione e rilevazioni patrimoniali; 12) L'Organo di revisione: controlli sul rendiconto; 13) L'Organo di revisione: controlli sull'indebitamento; 14) L'Organo di revisione: controlli sugli organismi partecipati; 15) L'Organo di revisione: controlli sugli adempimenti fiscali.	
Normativa sugli eventi sismici del 2016 (D.L. n. 189/2016): Fondazione nazionale commercialisti Illustrata l'evoluzione della disciplina in materia di sospensione dei termini tributari per i versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla luce del D.L. n.189/2016 (non ancora convertito in legge) e delle modifiche ad esso apportate dal Senato in prima lettura.	<i>FNC, documento del 30/11/16</i>
Nota di variazione in diminuzione per i casi in cui viene meno il fatto imponibile: Fondazione nazionale commercialisti Analizzate le diverse fattispecie che consentono l'emissione di una nota di variazione in diminuzione (c.d. nota di credito), a tutela del soggetto attivo dell'operazione imponibile allorché, per cause originarie o sopravvenute, venga meno nella sua interezza il fatto imponibile, ovvero si verifichi una diminuzione dell'ammontare dell'imponibile o dell'imposta a debito, di cui all'art. 26, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione consente al soggetto attivo di un'operazione soggetta a IVA (cedente del bene/prestatore del servizio) di recuperare l'Iva addebitata in fattura (e conseguentemente versata all'Erario) quando, per cause originarie o sopravvenute - in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, - detta operazione imponibile viene meno (in tutto o in parte) o si verifichi una riduzione del relativo ammontare imponibile.	<i>FNC, documento del 30/11/16</i>
Detrazione Iva e inadempimenti degli obblighi documentali: Fondazione nazionale commercialisti Il contribuente, per poter esercitare il diritto alla detrazione Iva, oltre ai requisiti sostanziali, deve adempiere alcuni obblighi documentali. Detti obblighi documentali - tra cui quello della fatturazione, quello della registrazione delle medesime e delle dichiarazioni annuali - assumono diversa natura in merito all'insorgenza e all'esercitabilità del diritto alla detrazione. Alcuni obblighi sono, infatti, indispensabili e sono comunemente definiti quali obblighi sostanziali (per esempio la fatturazione), mentre altri sono "accessori" e sono normalmente definiti quali obblighi formali (per esempio la dichiarazione annuale), i	<i>FNC, documento del 30/11/16</i>

Ordinary Assist

quali sono diretti, in particolare, a facilitare il controllo e l'accertamento da parte delle autorità finanziarie. Il lavoro dei commercialisti analizza la posizione della giurisprudenza comunitaria in ordine alla caratterizzazione di ognuno degli obblighi richiamati in relazione al diritto di detrazione e alla sua esercitabilità, nonché in ordine alla posizione interna italiana degli interpreti e degli operatori, la quale è comparata alla prima, posto che tra i 2 ordinamenti, comunitario e domestico, sono riscontrabili alcune differenze in ordine alla valutazione della natura degli obblighi da adempiere, soprattutto in relazione a quelli di registrazione, qualificati quali formali a livello europeo e sostanziali, soprattutto dall'autorità finanziaria, a livello interno.	
Responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei sindaci: Fondazione nazionale commercialisti Analizzato il regime di responsabilità connesso alle funzioni di controllo svolte sia dagli amministratori non esecutivi che dai Sindaci, nei confronti dell'attività gestoria posta in essere dagli amministratori delegati, quale emerge alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione dei doveri e delle responsabilità, sia di natura civile che penale. Il lavoro dei commercialisti consente di rappresentare le linee essenziali degli addebiti attribuibili a coloro che rivestono una posizione "di garanzia" degli interessi tutelati nel sistema di amministrazione caratterizzato dalla delega del potere gestorio a 1 o più dei componenti del C.d.A.	<i>FNC, documento del 30/11/16</i>
Acconto Iva ultimo mese o trimestre del 2016: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicata una check list per la determinazione dell'acconto Iva del 27/12/16, termine ultimo per l'effettuazione del versamento dell'acconto Iva relativo all'ultimo mese o trimestre del 2016, a supporto dell'attività svolta negli studi professionali.	<i>FNC, Check list del 30/11/16</i>
Nuova Voluntary disclosure: Ordine dei commercialisti di Milano Pubblicato un documento in cui i commercialisti di Milano hanno analizzato, da un punto di vista operativo, gli aspetti conseguenti alla riapertura della procedura di Voluntary disclosure di cui al D.L. n. 193/2016, con particolare riferimento alle novità rispetto alla precedente edizione della procedura, tra cui emerge quella connessa all'autoliquidazione delle somme dovute.	<i>ODCEC MI documento del 27/11/16</i>